



DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO
F.ta Santa Lucia – Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. (+39)0412795231/4106- Fax (+39)0412795212/5169/5103

U.O. PATRIMONIO, SEDI E DEMANIO

CAPITOLATO TECNICO



C.I.G. Z8820371D3

Art. 1 - Oggetto.

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la Regione del Veneto – Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio – Venezia (denominata per brevità Amministrazione) e l'Impresa affidataria (nel prosieguo denominata per brevità Impresa), avente per oggetto il servizio di pulizia periodica, secondo quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche allegate al presente capitolato, dei locali di superficie complessiva pari a mq. 1.903,95 (uffici, archivi, ex mensa convertita in sala incontri/formazione, servizi igienici).

Art. 2 - Durata del servizio.

Il servizio avrà la durata di mesi 13 decorrente dalla sottoscrizione del contratto.

Non è prevista la facoltà di rinnovo.

Alla scadenza contrattuale, l'impresa si impegna, su specifica richiesta della Stazione Appaltante, a continuare a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni, sino all'effettivo subentro della nuova impresa aggiudicataria.

Art. 3 - Importo massimo del contratto.

L'importo massimo del contratto è pari ad € ...12.400,00.....= (dodicimilaquattrocento/00), al netto dell'IVA.

I costi che l'Appaltatore dovrà sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono quantificati complessivamente in € ...370,00 (trecentosettanta/00).

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio, ivi compresi quelli di ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 4 – Prescrizioni tecniche per lo svolgimento del servizio.

L'Impresa si impegna ad eseguire con la massima cura in ore e giorni che dovranno essere preventivamente concordati con il preposto in loco dell'Amministrazione, gli adempimenti previsti nelle sottoindicate prescrizioni tecniche.

Il servizio dovrà essere svolto presso gli uffici, archivi e servizi igienici (totale mq. 1.903,95), ubicati nell'area "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione Veneto", ex cantiere operativo della Soc. Passante di Mestre – Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo (TV), come segue:

- vuotatura cestini e conferimento dei rifiuti nel luogo di smaltimento predefinito, con eventuale cambio del sacco;
- scopatura e successivo lavaggio dell'area interna pavimentazione;
- scopatura e successivo lavaggio sanificante dei locali adibiti a servizi igienici;
- pulizia e spolveratura ad umido di scrivanie, piani di lavoro, mobili, macchine da scrivere, da calcolo, computers, telefoni;
- spolveratura esterna di panche ed armadietti;
- pulizia e disinfezione attrezzature igienico-sanitarie;
- deragnatura dell'area;
- asportazione di macchie ed impronte da vetri, specchi ed interruttori;

- fornitura di carta igienica, carta asciugamani e sapone liquido nei servizi igienici.

con la seguente cadenza temporale:

- nei giorni di martedì, giovedì e sabato mattina presso gli uffici e servizi igienici del **Passante di Mestre** così ubicati in:
 - **Fabbricato L – n. 5** – mq. 276;00 (uffici) e n. 1 camera **Fabbricato F – n.7** (mq.20) e relativi servizi igienici;
 - Una/due volte al mese le restanti camere e relativi servizi igienici del **Fabbricato F – n. 7** – mq. 238,95
- una volta alla settimana presso gli uffici e servizi igienici del **Fabbricato I – n. 3** (mq. 115) assegnato alla **Protezione civile della Regione Veneto**;
- una volta al mese presso le sale mensa – cucina e servizi igienici del **Fabbricato O – n. 13** (mq. 646) assegnato alla **Protezione civile della Regione Veneto**;
- una volta al mese gli archivi e servizi igienici assegnati **all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto** così ubicati:
 - **Fabbricato M – n. 6** (mq. 463)
 - **Fabbricato N – n. 14** (mq. 165)

I fabbricati M ed N – adibiti ad archivio per materiale cartaceo con dati sensibili – andranno puliti previa disattivazione del sistema di allarme in ingresso, provvedendo poi alla riattivazione dello stesso in uscita.

Tutti i rifiuti collezionati nell'espletamento del servizio dovranno essere raccolti in sacchi di plastica a perdere, a carico dell'Impresa, ed essere eliminati, in particolar modo quelli cartacei, a norma di legge utilizzando gli appositi contenitori previsti per la raccolta differenziata.

Art. 5 - Verifiche in corso di esecuzione.

Presso ogni struttura sarà individuato dall'Amministrazione un preposto incaricato di verificare la parte operativa del servizio, il quale provvederà in contraddittorio con il personale dell'Impresa addetto a sottoscrivere apposita modulistica predisposta da questa Amministrazione attestante qualità e quantità del servizio stesso. Eventuali rilievi e determinazioni sono immediatamente comunicate all'Impresa.

Art. 6 - Personale addetto.

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Impresa, per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità; detto personale, inoltre, dovrà essere idoneo a svolgere il servizio richiesto, essere di provata capacità, onestà e moralità e dovrà essere di pieno gradimento dell'Amministrazione la quale ha diritto di chiederne la sostituzione qualora non risultasse di suo gradimento, senza l'obbligo di specificare il motivo e di risponderne delle conseguenze.

Eventuali richieste di sostituzione notificate per iscritto dall'Amministrazione dovranno essere soddisfatte tempestivamente dall'Impresa senza pretendere alcun compenso o indennità.

Il personale dell'impresa dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona e dotato di apposita divisa sulla quale sarà indicato il nome dell'Impresa ed i dati utili all'identificazione del prestatore d'opera ai sensi dell'art. 20 c.3 del D. Lgs. n. 81/2008.

Potrà accedere alle strutture dove deve essere svolto il servizio, solo il personale preventivamente designato e segnalato per iscritto dall'Impresa con nome, cognome e qualifica; il suddetto elenco dovrà essere continuamente aggiornato a fronte delle eventuali variazioni di organico.

L'Impresa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, per eventuali soci di cooperative, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. Qualora l'Impresa non dovesse adempiere a tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. In tal caso, l'Impresa non potrà apporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni per eventuali sospensioni o ritardi di pagamento.

L'Impresa è obbligata ad indicare la sede operativa cui l'Amministrazione farà riferimento per tutte le comunicazioni di servizio.

L'Impresa, nello svolgimento del lavoro, dovrà osservare la normale cura e diligenza e sarà ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati a persona e/o cose dovute a negligenza, e/o colpa dell'impresa stessa, o del suo personale addetto.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia dell'occupazione.

Per l'espletamento del servizio in oggetto devono essere osservate le norme del C.C.N.L. per il personale dipendente da servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, con particolare riferimento alle vigenti disposizioni in materia di cessazione di appalto.

Gli obblighi sopra menzionati vincolano l'Impresa anche nel caso che l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale di pendente e di eventuali soci di cooperative.

Art. 8 - Variazioni del servizio.

In corrispondenza di eventuali variazioni di superfici in aumento o in diminuzione, si procederà proporzionalmente ad un aumento oppure ad una diminuzione del prezzo offerto, sulla base dei metri quadrati aggiunti o diminuiti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa sarà tenuta inoltre ad effettuare tutte quelle pulizie che con carattere di saltuarietà e/o di straordinarietà si dovessero rendere necessarie, in conseguenza dell'attività della Amministrazione, nella qualità di proprietario e conduttore, per opere di manutenzione ordinarie o straordinarie, ristrutturazioni, modifiche strutturali, in dipendenza delle necessità dei servizi, cambi di destinazione: tali attività verranno conteggiate a parte, previa presentazione di preventivo che dovrà essere accettato dall'Amministrazione.

Art. 9 - Materiali d'uso e attrezzature.

L'Impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali e ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, non dovranno essere rumorosi e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996, n. 459; in particolare tutte le macchine ed attrezzature dovranno riportare la marchiatura CE; si considera preferenziale l'utilizzo di macchine elettriche riportanti il marchio IMQ che attesta la conformità alle norme CEI.

Inoltre, per motivi di sicurezza elettrica dovrà essere evitato l'impiego di riduttori, spine multiple o prese multiple ("ciabatte") e limitato al massimo l'uso di prolunghe, utilizzando le prese fisse esistenti.

Nel caso d'impiego di scale portatili queste dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'esecuzione di lavorazioni che comportino la esposizione al pericolo d'inciampo, caduta e scivolamento, dovrà essere sempre evidenziata a cura dell'Impresa mediante adeguata segnaletica.

L'Impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni, furti delle attrezzature e dei prodotti.

A tutte le attrezzature e macchine di proprietà dell'Impresa, utilizzate per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante la ragione sociale dell'Impresa e/o il suo marchio.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'Impresa nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda: etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e con indicazioni relative alle modalità d'uso.

L'Impresa dovrà allegare, per ogni prodotto che intende utilizzare nell'espletamento del servizio, le "schede dei dati di sicurezza" conformi a quanto previsto dal D.M. 7 settembre 2002 (G.U. n. 252 del 26.10.2002).

Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23.03.2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari";
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3.

E' vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili.

Tutti i materiali occorrenti per le pulizie oggetto del presente capitolato sono a carico dell'Impresa dovranno essere idonei per uso, qualità e quantità.

All'Impresa saranno resi disponibili spazi per il deposito di macchinari, attrezzature e materiali, e segnalati i punti dove convogliare il materiale di risulta del servizio.

Art. 10 - Disposizioni in materia di sicurezza e DUVRI

L'impresa in relazione al servizio oggetto del presente Capitolato, rimane obbligata ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 del medesimo, recante "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Impresa ed Amministrazione comunicheranno reciprocamente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai fini dell'assolvimento degli obblighi del menzionato D. Lgs n. 81/2008.

L'Amministrazione provvederà a fornire dettagliate informazioni relative ai rischi specifici esistenti e sulle misure di emergenza adottate in cantiere così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Impresa si impegna ad osservare le prescrizioni inerenti la sicurezza derivanti dal Coordinamento con il datore di lavoro allo scopo di prevenire interferenze pericolose con le lavorazioni in essere.

I costi che dovrà sostenere l'Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura interferenziale e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, non soggetti a ribasso, sono quantificati complessivamente in € 370,00 (trecentosettanta/00), come sotto esplicitati:

Misura	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
--------	-----------------	----------	----------------	--------------

Formazione specifica dei rischi da interferenza presenti presso le sedi regionali in cui si presta l'opera (procedure specifiche relative all'organizzazione interna alla Regione Veneto in materia di pronto soccorso e antincendio)	ore	1	€ 100,00	€ 100,00
Riunioni di coordinamento tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per la valutazione dei rischi di natura interferenziale - art. 35, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	unità	1	€ 100,00	€ 100,00
Attrezzatura e materiali per la sicurezza dei lavoratori (guanti da lavoro, segnaletica)				
guanti				€ 100,00
Segnaletica				€70,00
Totale				€ 370,00

I suddetti costi per la sicurezza, finalizzati a prevenire i rischi di natura interferenziale, sono stati stimati sulla base delle esperienze maturate negli appalti precedenti del servizio di cui trattasi e sono quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che viene allegato alla RDO sul sistema del MEPA.

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione degli infortuni sulla sicurezza sul lavoro. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue la fornitura, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare il Fornitore deve adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

N.	Rischio Interferenza	Misure di Prevenzione e Protezione
1	Rischio di interferenza per l'esecuzione degli interventi durante l'orario di lavoro del personale degli Uffici/Sedi della Giunta Regionale del Veneto e all'interno dei locali a rischio specifico	<p>Il Fornitore deve presentare almeno con tre giorni di anticipo il programma dei lavori al Direttore dell'esecuzione del contratto.</p> <p>L'accesso del personale del Fornitore alle zone a rischio specifico potrà avvenire solo in seguito ad autorizzazione preventiva da parte del Direttore della Struttura in cui si opera, interessata dall'intervento.</p> <p>Il Direttore della Struttura ha il compito di vigilare ai fini del corretto comportamento da parte del personale del Fornitore.</p> <p>Il personale del Fornitore dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare la segnaletica di sicurezza; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri; - segnalare qualsiasi malfunzionamento o modifica delle

		<p>condizioni iniziali o pericoli di cui venga a conoscenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non manomettere i mezzi e presidi di sicurezza e protezione e/o le segnalazioni presenti; - - essere adeguatamente informato e formato a cura del proprio datore di lavoro (obbligo previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008) sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta, sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro del committente, sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
2	Rischio di intralcio dovuto al deposito delle attrezzature di lavoro	Devono essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto i percorsi di trasporto ai piani e le modalità di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Il Fornitore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento e/o inciampo ed eventualmente impedire il passaggio mediante opportuna recinzione con nastro delle aree interessate. Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito non potrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve inoltre disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine degli interventi.
3	Rischio legato all'effettuazione dei lavori in quota come per esempio la caduta dall'alto di oggetti	Per i lavori effettuati in altezza il personale del Fornitore dovrà utilizzare ponteggi, trabatelli, scale portatili a norma, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica per l'esecuzione di lavori in quota. L'area interessata dalle lavorazioni dovrà essere delimitata e dovrà essere esposta apposita segnalazione di divieto di transito o sosta vicino tali postazioni.

Art. 11 - Responsabilità e copertura assicurativa.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dei servizi e per cause a questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà regionale esonerando l'Amministrazione ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni.

Al riguardo, l'affidamento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa di possedere idonea copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Pagamenti.

Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le norme vigenti, essere intestate ed inviate a Regione del Veneto – Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio – F.ta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30172 Venezia e riportare il Codice Identificativo di Gara.

Il pagamento avverrà in canoni mensili da corrispondersi all'Appaltatore in via posticipata, con mandato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fattura mensile del servizio svolto previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa effettuata dall'Amministrazione.

L'Impresa è tenuta a comunicare entro 7 (sette) giorni dall'accensione, ovvero dalla prima utilizzazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora l'Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute a favore del personale addetto al servizio di pulizia, compresi soci lavoratori, se trattasi di impresa cooperativa, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del

corrispettivo e l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi moratori per detta sospensione dei pagamenti.

Art. 13 - Sospensione dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere i pagamenti all'Impresa, in caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Analogamente nel caso di irregolarità relativamente alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 14 - Inadempimenti e risoluzione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Amministrazione, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni di propria competenza.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Cod. Civ. nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Impresa stessa.
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dalle istituzioni e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
- applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero, da parte dell'Impresa, inadempienze gravi o negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio (modalità/tempi/frequenze/macchinari e attrezzature);
- applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'Impresa presso il suo indirizzo PEC.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Impresa con addebito ad esso del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Amministrazione ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito in legge; tale clausola deve ritenersi applicata e confermata, ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile, anche in deroga od aggiunta a quelle già previste dal Capitolato Tecnico di Gara e/o dal Disciplinare di gara.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 - Divieto di cessione.

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa. La suddetta variazione opera nei confronti dell'Amministrazione solo dopo aver proceduto, con esito positivo, alle verifiche di legge.

Art. 16 - Penali.

Nel caso che, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa, il servizio non venga espletato nei termini dovuti, sarà applicata, previa contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 14, comma 1 del presente Capitolato, sul compenso spettante per i servizi resi, una penale, per ogni mancanza contestata, pari a 1/8 del prezzo mensile pattuito.

Art. 17 - Clausole pattizie.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 18 - Controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno devolute ai competenti organi giurisdizionali del Foro di Venezia.

Art. 19 - Registrazione.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio ed alla stipulazione del contratto.

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'imposta dell'I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 – II° comma – del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Art. 20 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21 - Trattamento dei dati


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.


Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento indicato nell'invito alla Trattativa diretta sul MePA.

**PIATTAFORMA LOGISTICA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO
MOGLIANO VENETO, LOCALITA' BONISILOLO**



PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:2000 in formato A4



- A - B - C - D - IN FERRICIAI CON 20 ALLOGGI, 2000 mq. presso i terreni degli alloggi
- E - F. FABBRICATI CON 16 ALLOGGI, 2400 mq. presso i terreni degli alloggi; fabbricato F in locazione a Società Passante di Mestre
- 01: area di parcheggio a parape asfalto
- 02: area di parcheggio, previsto utilizzo per uffici di cantiere per il nuovo fascicolo sede della Protezione Civile
- 03: UFFICIO; uffici della Protezione Civile; possibile utilizzo parcheggio riservato per i cantieri relativi al nuovo fascicolo sede della Protezione Civile
- L: UFFICIO; in locazione a Società Passante di Mestre
- 04: UFFICIO, 400mq; ARCHIVIO TEMPORANEO DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
- 05: UFFICIO, 100mq; ARCHIVIO TEMPORANEO DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
- 06: MEMBRI, 200mq. presso i terreni degli alloggi, no. servizi annessi; usato per lavori e manutenzione di materiali della Protezione Civile

AGGIORNAMENTO: 11/09/18